

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Il presente disegno di legge tende a dare pratica attuazione in tutti i diversi momenti che la caratterizzano alla legge quadro 335/76 che, come è noto, modifica il meccanismo di contabilità regionale assumendo, tra l'altro, una più vasta portata diretta a revisionare e ristrutturare l'intero sistema di contabilità nazionale.

Tutte le Regioni a Statuto ordinario hanno avvertito l'esigenza, pur nel corso di primi provvedimenti particolari di attuazione della 335/76, di stabilire una piattaforma comune da considerare come schema base valido per tutte le Regioni da integrare eventualmente in riferimento a esigenze specificate delle diverse realtà regionali.

Tanto, essenzialmente, per due ordini fondamentali di ragioni, tra loro, peraltro, interconnesse.

La prima è rappresentata dalla necessità di assicurare le condizioni per un adeguato ed agevole processo di aggregazione tra le diverse politiche di intervento territorialmente articolate al fine anche di meglio seguire la dinamica del sistema economico nazionale ed in particolare quelle dei settori ex 117 della Costituzione.

La seconda ragione è rappresentata dalla consapevolezza che solo una linea strategica unitaria, sotto il profilo della impostazione metodologica, può favorire e rendere agevole il costruttivo dialogo tra Stato e Regioni in sede soprattutto di formazione del Bilancio statale del quale come è noto le Regioni traggono la quasi totalità delle proprie risorse.

R E G I O N E P U G L I A

- 2 -

Il presente disegno di legge è articolato pertanto sulla base dello schema tipo definito a livello nazionale, in una serie di incontri di lavoro per i quali è stata prescelta la Puglia insieme con altre 3 Regioni Italiane (Lazio, Toscana ed Emilia Romagna).

Il disegno di legge è articolato in 14 Titoli e disciplina specificamente i momenti essenziali della impostazione dei Bilanci pluriennali ed annuali in collegamento con il programma regionale di sviluppo, o, in mancanza, delle opzioni sulle linee fondamentali di politica economica che si intendono perseguire, in quelli della gestione dei bilanci annuali ai sensi dell'art.19 della 335/76 per una verifica della efficacia delle politiche di intervento nonchè in quelli della rendicontazione adeguatamente articolati al fine anche di trarre utili indicazioni per processi di aggiustamenti e revisioni delle politiche di intervento.

Dalla 335/76 e dal presente d.d.l. di attuazione si evince, tra l'altro, un diverso modo di impostazione e gestione degli interventi, imposta dalla tipologia stessa del nuovo meccanismo di contabilità; modo che esalta il momento collegiale con particolare riferimento alla visione interdisciplinare e intersettoriale dei programmi e dei progetti.

Il d.d.l. che potrà essere integrato e modificato sulla base anche delle ulteriori indicazioni rivenienti dai gruppi di lavoro tra le diverse Regioni impegnati con i rappresentanti di diversi Ministeri a seguirne le relative fasi di attuazione, si pone come provvedimento propedeutico necessario al concreto avvio della prima fase di attuazione della 335/76.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Che di fasi si debba parlare, è indubbio se non altro in considerazione del fatto che la 335/76, come viene rilevato in tutte le Regioni, si pone nel quadro dei vincoli preesistenti rappresentati dalle leggi sostanziali di spesa statali e regionali, concepite e articolate, tra l'altro, con riferimento ad un ben diverso tipo di contabilità.

E' appena il caso di fermare l'attenzione sulle possibilità operative che si offrono alle Regioni attraverso la 335/76 e la connessa legge 356/76 con il Bilancio pluriennale.

A mano a mano, pertanto, che il processo di revisione del quadro normativo esistente, la cui attuazione assorbe di fatto quasi tutte le disponibilità finanziarie anche in considerazione degli accentuati processi inflazionistici rendendo così rigido il Bilancio, si verranno a sviluppare le diverse fasi di attuazione della 335/76 ed a modulare in particolare la impostazione delle politiche di intervento secondo obiettivi chiari, coerenti e realistici, e conseguenti progetti dotati di un adeguato grado di fattibilità nei tempi previsti.

Gli ultimi tre Titoli contengono le disposizioni relative ai funzionari delegati.-

La legge di modifica ed integrazione della legge regionale n.7 del 28 agosto 1972 avente per oggetto "Norme per l'esercizio di funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni" che si presenta all'approvazione del Consiglio Regionale si propone di mettere ordine nelle procedure concernenti l'erogazione delle spese regionali effettuate per il tramite di funzionari delegati e, nello stesso tempo, di introdurre innovazioni procedurali atte a snellire i sistemi attualmente adottati in materia di accreditamenti a favore dei funzionari stessi ed a consentire l'eliminazione di taluni inconvenienti che tendono a rendere, in certa parte, fittizi i risultati annuali della gestione finanziaria.

La legge integra la precedente l.r. n. 7 del 1972 sostituendo i primi 3 comma dell'art. 5 con nuove disposizioni concernenti gli interventi da effettuarsi con aperture di credito e gli accreditamenti di spese necessarie per il funzionamento degli uffici periferici.

Per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi con aperture di credito viene prevista la regolamentazione delle più importanti spese che la Regione effettua utilizzando i suoi uffici periferici, importanza che si ravvede sia nella natura (lavori di pronto intervento da effettuarsi dagli Uffici del Genio Civile, dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, I.P.A. ecc.) sia nell'entità finanziaria delle spese stesse.

Come è noto, attualmente il sistema adottato fondandosi sulla prassi in vigore per gli analoghi interventi effettuati dallo Stato per il tramite dei suoi uffici periferici prevede il materiale trasferimento dei fondi necessari agli interventi di cui tratta

si. Tale sistema, in termini operativi finanziari, comporta l'emissione di un mandato di pagamento, di importo pari alla somma da trasferire all'ufficio periferico, che viene estinto mediante accreditamento su un conto corrente bancario acceso al nome del funzionario delegato, dalla Giunta Regionale, per effettuare l'intervento.

Ai fini della cassa regionale, e del conto consuntivo, pertanto, l'intero importo viene considerato pagato in Partite di Giro, e portato in detrazione dalla disponibilità della cassa stessa.

Tale sistema comporta l'instaurarsi della paradossale circostanza secondo la quale potrà aversi ufficialmente un fondo di cassa uguale a zero, quindi nessuna possibilità di effettuare pagamenti, anche urgenti, per altre necessità, pur avendo fuori cassa, in conti, sia pure fruttiferi per la Regione, decine di miliardi in attesa di essere utilizzati dai funzionari delegati.

L'innovazione che si intende introdurre, quindi, tenendo saldi i cardini regolanti la materia, investe principalmente la prassi in uso attualmente, trasformandola in una procedura più snella, più sicura e tale da eliminare gli inconvenienti in precedenza segnalati.

In particolare, si prevede l'introduzione del sistema delle aperture di credito, che devono essere disposte dalla Giunta Regionale e rese operative con decreto del Presidente della Giunta Regionale. L'aver disposto "l'apertura di credito" non comporta peraltro l'immediata utilizzazione dell'intero importo, potendo ciò avvenire soltanto entro i limiti di autorizzazione che la Ragioneria concede previa richiesta formulata

dal funzionario delegato, in relazione al fabbisogno effettivo di pagamento da effettuarsi nell'arco di un trimestre.

Con apposita norma si è stabilito che, ai fini della assunzione degli impegni di Cassa da parte del Tesoriere, soltanto le autorizzazioni all'utilizzo costituiscono vincolo di diritto, per la Cassa regionale.

In pratica, con l'innovazione che si intende introdurre all'atto in cui la Giunta regionale delibera l'intervento, deve soltanto provvedersi alla registrazione dell'impegno sull'apposito capitolo di bilancio e non più sulle Partite di Giro. I pagamenti da parte dei funzionari delegati vengono effettuati utilizzando il conto di credito acceso in loro favore entro i limiti delle autorizzazioni all'utilizzo; mentre quelli regionali vengono contabilizzati soltanto al momento della regolarizzazione contabile dei primi ed entro i limiti degli effettivi pagamenti sostenuti, per cui alla chiusura dell'esercizio l'entità delle somme pagate rispecchia realmente l'effettiva situazione delle somme stesse.

Nessuna innovazione è stata introdotta per la rendicontazione che, salvo qualche termine che è stato adattato alle esigenze operative del nuovo meccanismo, ricalca precisamente le norme della legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

TITOLO XIII-Accreditamenti per spese per il funzionamento degli Uffici periferici.

In tale Titolo, si riparla di accreditamenti. Viene, infatti, in proposito riproposto il sistema tradizionale che prevede il materiale trasferimento dei fondi su un conto bancario intestato al funzionario delegato.

Per quanto attiene a quest'ultimo punto è appena il caso di rilevare che l'art.56 del R.D. 18/11/1923, n.2440, modificato dalla legge 2/3/1963, n.386 e dalle legge 26/3/1975, n.92 che ha sostituito il penultimo comma del predetto art.56, prevede, nel caso in cui la adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per il pagamento sia in conto della competenza dell'esercizio, che in conto dei residui delle seguenti spese:

- 1)- Spese da farsi in economia;
- 2)- Spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonchè indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
- 3)- Retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle Poste, dei Telefoni e dei Telegrafi;
- 4)- Spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- 5)- Spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentono il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
- 6)- Spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro;
- 7)- Assegni ed indennità degli Ufficiali, sottoufficiali ed uomini di truppa, spesa di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto cavalli stalloni ed altre spese di funzionamento dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

- 8)- Paghe ed assegni ai Corpi Organizzati militarmente al servizio dello Stato;
- 9)- Somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, Consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;
- 10)- Pagamenti in conto, dipendenti dai contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o Consorzi di Cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali la Amministrazione giudica opportuna tale forma di pagamento;
- 11)- Pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi nonché alla restituzione di somme indebitamente percepite.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo non possono superare, singolarmente, il limite di £.480.000.000= salvo i maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n.10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di forniture o lavoro.

L'adozione di questo sistema, ha dato luogo a notevoli inconvenienti per cui si ritiene opportuno sottoporre al Consiglio Regionale l'esame del presente disegno di legge, che disciplini la materia, consentendo gli accreditamenti solo in casi ben precisi e circostanziati.

I maggiori inconvenienti che è stato possibile riscontrare possono così sintetizzarsi:

- a)- L'eccessiva polverizzazione degli acquisti comporta l'inevitabile pagamento dei beni a prezzi indiscutibilmente più alti di quelli che si potrebbero spuntare effettuando gli stessi acquisti in quantitativi superiori a livello centrale;

- b)- Difformità nel criterio di autorizzazione e di liquidazione di indennità di missioni rispetto al restante personale;
- c)- L'impossibilità di effettuare controlli preventivi comporta la necessità di liquidare spese telefoniche esorbitanti che sono la conseguenza di un uso del telefono non sempre rispondente alle effettive necessità degli Uffici;
- d)- Norme statali e regionali applicate in modo difforme per casi analoghi.

A ciò si aggiunga che un'indagine esperita sulla base delle situazioni di cassa mensili e trimestrali rimesse dai vari uffici periferici, ha reso possibile accertare che la giacenza media di cassa di tutti gli uffici periferici si aggira su due miliardi.

Tenendo presente la progressione di esaurimento del fondo di cassa della Tesoreria e quindi il futuro, prevedibile, indebitamento, ne consegue che in un domani non lontano si potrà verificare la ipotesi che la Tesoreria Centrale, non disponendo di fondi, sarà costretta a procurarseli ricorrendo al mercato finanziario, mentre le casse degli uffici periferici disporranno di cospicui fondi.

Per questo tipo di spese non si è ritenuto di applicare la normativa dell'apertura di credito in considerazione:

- 1) della modesta entità dei fondi da accreditare, determinata per soddisfare il fabbisogno medio di un trimestre;
- 2) della natura delle spese sostenibili con tali fondi;
- 3) delle difficoltà per gli uffici periferici di determinare l'esatta imputazione delle spese sui singoli capitoli di bilancio.

L'allegato disegno di legge, si propone pertanto il duplice scopo di evitare, da un lato, il concretizzarsi in tempi più o meno lunghi, di una siffatta, anomala, situazione e dall'altro di dare una più corretta ed oculata impostazione al sistema amministrativo-contabile della Regione la qual cosa si traduce, in ultima analisi, in quella maggiore economicità dei costi di gestione che deve essere costantemente tenuta presente da ogni buon amministratore.-

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N. 11

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA

REGIONE PUGLIA

Approvato dalla C. R. nella seduta

del 28/2/1977

REGIONE PUGLIA

TITOLO I°

Ragioneria Regionale

ART.	1	- Ragioneria Regionale	Pag.	1
"	2	- Del Decentramento funzionale	"	1
"	3	- Compiti della Ragioneria Regionale	"	1
"	4	- Attribuzioni del Coordinatore	"	3

TITOLO II°

Programmazione regionale

"	5	- Programma regionale di sviluppo	"	4
"	6	- Piani, programmi e progetti regionali	"	4
"	7	- Programmi di sviluppo	"	4
"	8	- Progetti speciali	"	5
"	9	- Bilancio di previsione regionale	"	5
"	10	- Efficacia del Bilancio pluriennale	"	6
"	11	- Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale	"	6
"	12	- Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale	"	8
"	13	- Struttura del bilancio pluriennale	"	8

TITOLO III°

Autonomia di spesa della Regione

"	14	- Spese per l'adempimento delle funzioni normali e spese per ulteriori programmi di sviluppo	"	9
"	15	- Finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali	"	10
"	16	- Finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo	"	11
"	17	- Entrate patrimoniali regionali	"	12
"	18	- Assegnazioni statali previste da leggi con vincolo di destinazione	"	12

REGIONE PUGLIA

-2-

ART. 19	- Assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni	Pag. 12
" 20	- Finanziamenti regionali aggiuntivi	" 13
" 21	- Destinazione del saldo finanziario attivo	" 13
" 22	- Contributi ex art. 12 legge n.281/1970	" 14
	TITOLO IV° Leggi di spesa	" 15
" 23	- Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti	" 15
" 24	- Leggi che autorizzano spese pluriennali	" 15
" 25	- Disciplina delle procedure di spesa	" 16
" 26	- Adeguamento delle legislazione regionale vigente	" 16
	TITOLO V°	" 17
	Bilancio annuale di previsione	
" 27	- Esercizio finanziario	" 17
" 28	- Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione	" 17
" 29	- Bilancio annuale di previsione	" 17
" 30	- Stanziamento di competenza	" 18
" 31	- Stanziamenti di cassa	" 19
" 32	- Equilibrio del bilancio di competenza	" 20
" 33	- Equilibrio del bilancio di cassa	" 20
" 34	- Universalità ed integrità del bilancio	" 20
" 35	- Esercizio provvisorio	" 22
" 36	- Gestione provvisoria del bilancio	" 23
" 37	- Classificazione delle entrate	" 24
" 38	- Specificazione e classificazione delle entrate	" 27
" 39	- Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati	" 29
" 40	- Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione	" 30
" 41	- Entrate e spese degli Enti locali per le funzioni delegate e per l'attuazione di progetti della Regione	30

R E G I O N E P U G L I A

-3-

ART. 42	- Fondo di riserva per spese obbligatorie	Pag. 31
" 43	- Fondo di riserva del bilancio di cassa	" 32
" 44	- Fondo di riserva per spese impreviste	" 32
" 45	- Fondi globali	" 33
" 46	- " "	" 34
" 47	- Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente	" 35
" 48	- Assestamento del bilancio	" 36
" 49	- Variazioni di bilancio	" 36
" 50	- Divieto di storni	" 37
" 51	- Fondi statali assegnati alle regioni	" 38
" 52	- Mutui e prestiti	" 39
" 53	- Anticipazioni di cassa	" 41
" 54	- Garanzie prestate dalla Regione	" 41
" 55	- Autonomia contabile del Consiglio regionale	" 42
	TITOLO VI°	" 42
	Delle Entrate della Regione	
" 56	- Compiti degli organi preposti alla realizzazione delle entrate	" 42
" 57	- L'accertamento delle entrate	" 43
" 58	- Riscossione delle entrate	" 44
" 59	- Ricognizione dei residui attivi	" 44
	TITOLO VII°	" 45
	Della gestione delle spese della Regione	
" 60	- Stadi della spesa	" 45
" 61	- Impegni di spesa	" 46
" 62	- Assunzione di impegni sugli esercizi futuri	" 47
" 63	- Organi preposti all'assunzione degli impegni di spesa	" 47
" 64	- Registrazione degli impegni di spesa	" 48
" 65	- Liquidazione delle spese	" 49
" 66	- Richiesta di emissione del titolo di pagamento	" 49

REGIONE PUGLIA

-4-

ART. 67	- Pagamento delle spese	Pag. 50
" 68	- Estinzione dei titoli di pagamento	" 52
" 69	- Modalità di effettuazione dei pagamenti	" 52
" 70	- Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a regolarizzazione	" 53
" 71	- Titoli di spesa inesigibili	" 53
" 72	- Residui passivi	" 54
" 73	- Ricognizione dei residui passivi	" 55
	TITOLO VIII° Dei controlli	" 56
" 74	- Controllo di gestione	" 56
" 75	- Funzione di controllo della Commissione consiliare del bilancio ed affari generali	" 56
" 76	- Controllo della spesa delegata agli Enti locali	" 57
" 77	- Controlli sulla gestione della Tesoreria	" 58
	TITOLO IX°	" 58
	Della Responsabilità degli Amministratori, dei Dipendenti della Regione e di chi maneggia il denaro	
" 78	- Responsabilità degli Amministratori	" 58
" 79	- Responsabilità del Ragioniere	" 59
" 80	- Responsabilità dei dipendenti della Regione	" 60
" 81	- Responsabilità del Tesoriere	" 61
" 82	- Responsabilità del maneggio di denaro	" 61
" 83	- Responsabilità per danni	" 61
" 84	- Competenza della Corte dei conti	" 62
" 85	- Denuncia di responsabilità	" 62

REGIONE PUGLIA

-5-

TITOLO X°

Pag. 63

Rendiconto generale

della Regione

ART. 86 - Rendiconto generale della Regione " 63

" 87 - Conto del patrimonio " 65

" 88 - Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati " 66

DEI FUNZIONARI DELEGATI

TITOLO XI°

" 67

Disposizioni generali

" 89 - Disposizioni generali " 67

" 90 - Disposizioni generali " 67

TITOLO XII°

Interventi da effettuarsi con aperture di credito " 68

" 91 - Aperture di credito " 68

" 92 - Lettere di credito " 70

" 93 - Ordinativi di pagamento " 72

" 94 - Estinzione degli ordinativi - Modalità " 73

" 95 - Estinzione degli ordinativi - Procedure " 75

" 96 - Regolarizzazione contabile dei pagamenti " 76

" 97 - Rendicontazione " 78

" 98 - Contenuto rendiconti " 79

" 99 - Approvazione dei rendiconti " 81

" 100 - Somme residue " 82

TITOLO XIII°

" 83

Accreditamenti di spese per il funzionamento degli uffici e servizi periferici

" 101 - Accreditamenti autorizzabili " 83

" 102 - Accreditamenti " 84

R E G I O N E P U G L I A .

-6-

ART. 103	- Trasferimento fondi deliberati	Pag. 86
" 104	- Utilizzazione dei fondi accreditati	" 87
" 105	- Estinzione degli ordinativi	" 88
" 106	- Rendicontazione	" 89
" 107	- Contenuto dei rendiconti	" 90
" 108	- Approvazione dei rendiconti - Reintegro dei fondi	" 92
" 109	- Restituzione fondi	" 93
	TITOLO XIV°	" 94
	Disposizioni transitorie e finali	
" 110	- Disposizioni transitorie e finali	" 94
" 111	- Disposizioni transitorie e finali	" 96
" 112	- Norma finale	" 96

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

REGIONE PUGLIA

TITOLO 1°

- Art. 1 -

"Organizzazione della RAGIONERIA REGIONALE"

Sino all'approvazione della legge generale sull'ordinamento degli uffici, la Ragioneria Regionale è organizzata secondo le norme della presente legge.

- Art. 2 -

Del decentramento funzionale

Con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta, può essere istituito, presso ciascun capoluogo di Provincia, un servizio di Ragioneria funzionalmente dipendente dalla Ragioneria centrale e generale.

Le attribuzioni di tali servizi sono fissate nel decreto del Presidente.

Il servizio cui al comma precedente è affidato a funzionari appartenenti al livello funzionale non inferiore al 6.

- Art. 3 -

Compiti della Ragioneria Regionale

La Ragioneria Regionale, cui è preposto il Coordinatore del Settore Ragioneria, provvede ai seguenti compiti:

- 1 - Preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonché dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti;
- 2 - Predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;

REGIONE PUGLIA

- 2 -

- 3 - Risccontro amministrativo della contabilità degli uffici regionali e delle gestioni contabili dei funzionati delegati nei termini previsti dal Titolo XI e seguenti della presente legge;
- 4 - Accertamento della riscossione delle entrate - nonchè degli impegni e dei pagamenti delle spese; inoltre la Ragioneria tiene i rapporti ed esercita il controllo del servizio di tesoreria, esamina ed esprime il parere sui bilanci ed i rendiconti degli enti ed aziende regionali e sulle contabilità speciali, ai sensi dell'art. 16 della legge Regionale n. 18 del 25/3/1974;
- 5 - Preparazione del rendiconto generale della Regione;
- 6 - Collaborazione tecnica al controllo di gestione della spesa regionale con riferimento ai risultati economici, finanziati e di efficienza raggiunti nella attuazione di progetti o programmi regionali;
- 7 - Vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;
- 8 - Attività di coordinamento per agevolare il ricorso al credito da parte di Enti e privati beneficiari di interventi promozionali da parte della Regione;
- 9 - Esame delle relazioni di enti od organismi per il controllo della gestione dei fondi assegnati e parere sulle stesse relazioni agli organi regionali competenti;
- 10 - Esercizio di ogni altra attribuzione ad essa conferita con leggi regionali.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

- Art. 4 -

Attribuzioni del COordinatore

Spetta al Coordinatore del Settore Ragioneria:

- a) impartire disposizioni agli uffici delle Ragionerie centrale e periferiche per il disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza e vigilare perchè le scritture siano tenute al corrente e con la massima cura ed esattezza;
- b) proporre i provvedimenti che si rendessero necessari per la applicazione delle norme di legge ed i regolamenti aventi natura finanziaria e per la efficienza dei servizi;
- c) studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione delle leggi, dei regolamenti e di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilità e proporre le risoluzioni di sua competenza.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Programmazione regionale

- Art. 5 -

Piano regionale di sviluppo

In attesa della disciplina organica della programmazione regionale in attuazione dello Statuto, la Regione, agli effetti in particolare della elaborazione del bilancio pluriennale, adotta un piano regionale di sviluppo, che determina obiettivi, priorità e tempi delle scelte.

L'adozione e gli eventuali adattamenti del piano regionale di sviluppo avvengono ai sensi dello Statuto, e secondo la disciplina regolamentare attuativa di esso.

- Art. 6 -

Programmi e progetti regionali

La Regione, in conformità al piano regionale di sviluppo ed in attuazione dello stesso, adotta programmi e progetti per obiettivi determinati, anche agli effetti delle esigenze di efficienza e chiarezza del bilancio regionale, ed in particolare della definizione del sistema di classificazione della spesa e della determinazione della competenza d'esercizio.

Gli strumenti di cui al comma precedente sono adottati ed adeguati nei modi di cui al II comma dell'articolo precedente.

- Art. 7 -
Programmi di sviluppo

La Regione, sempre in attuazione del piano regionale di sviluppo, impiega gli strumenti di programmazione di cui all'articolo precedente, oltre che per il migliore adempimento delle pro -

REGIONE PUGLIA

- 5 -

prie funzioni normali, anche al fine di realizzare particolari programmi di sviluppo in rispondenza alle esigenze della realtà economico-sociale regionale.

- Art. 8 -

Progetti speciali

La Regione adotta, in particolare, progetti, ai sensi dell'art. 6, diretti alla valorizzazione di particolari aree del territorio regionale, aggregando, ove occorra, interventi ricompresi anche in più programmi o in più obiettivi generali ai sensi dell'art. 5.

- Art. 9 -

Bilancio di previsione regionale

La Giunta Regionale entro il 30 agosto dell'anno precedente, presenta al Consiglio Regionale, che lo approva con legge, il Bilancio di previsione corredato dalla relazione programmatica.

Il bilancio di previsione è costituito;

- 1) dal bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del programma di sviluppo regionale;
- 2) dal bilancio annuale di previsione.

Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio.

Esso è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, è aggiornato ogni anno e costituisce allegato al bilancio annuale.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

- Art. 10 -

Efficacia del Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base agli indirizzi del piano di sviluppo regionale nonchè ai conseguenti nuovi interventi legislativi.

- Art. 11 -

Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonchè in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali competenti od, in mancanza, in misura

REGIONE PUGLIA.

- 7 -

non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.

Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.

REGIONE PUGLIA

- 9 -

Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. E' inoltre indicata, la quota relativa all'esercizio successivo, nonché globalmente la quota relativa al residuo periodo.

TITOLO III

Autonomia di spesa della Regione

- Art. 14 -

Spese per l'adempimento delle funzioni normali e spese per particolari programmi di sviluppo

In rispondenza al disposto dell'art. 9, I comma della legge 335/76, ed in attesa della riforma della finanza regionale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, la Regione Puglia agli effetti della destinazione delle entrate regionali, assume le spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'art. 119 II comma della Costituzione, distinte da quelle per particolari programmi di sviluppo.

Nei termini di cui al comma precedente, al finanziamento delle spese per particolari programmi di sviluppo sono destinati anche i contributi speciali per provvedere a scopi determinati, di cui all'art. 119, III comma della Costituzione, secondo la disciplina dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

R E G I O N E P U G L I A

- 10 -

La destinazione delle entrate regionali è disciplinata dagli articoli seguenti, sulla base del riparto di cui ai comma precedenti, con riferimento al combinato disposto degli artt. 4, 9, 10, 21 e 22 della legge 335/76 e 10 della legge n. 281/1970.

- ART. 15 -

Finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali

La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da:

- 1) tributi propri e quote di tributi erariali, devolute alla Regione direttamente, o a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970;
- 2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- 3) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/1970 - complete di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali è contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell'art. 2, lett. c) della legge 10 maggio 1976, n. 356 che non siano destinate al finanziamento delle spese di cui all'articolo seguente;
- 4) assegnazioni statali previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa, ai sensi degli artt. 10 e 11;

R E G I O N E P U G L I A

- 1 -

- 5) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni, ai sensi degli artt. 19 e 20;
- 6) eventuale saldo finanziario attivo, ai sensi dell'art. 21.

- Art. 16 -

Finanziamento delle spese per particolari programmi di sviluppo

La Regione provvede al finanziamento delle spese per particolari programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:

- 1) tributi propri, quote di tributi erariali ed entrate patrimoniali regionali, di cui ai punti 1) - 2) e 3) dell'articolo precedente, per le somme eccedenti il relativo impiego agli effetti di cui all'articolo precedente medesimo;
- 2) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/1970 - complete di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali è contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell'ar. 2, lett. c) della legge n. 356/1975 - destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo;
- 3) assegnazioni statali previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa, od in corrispondenza di deleghe di funzioni, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 ;
- 4) contributi speciali per provvedere a scopi determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 281/1970;
- 5) eventuale saldo finanziario attivo, ai sensi dell'art. 21;
- 6) ricorso al credito;

R. E G I O N E P U G L I A

- 12 -

-ART.17 -

Entrate patrimoniali regionali

Sulla base di quanto previsto dagli artt. 15, punto 2) e 16, punto 1), le leggi regionali generali e particolari, contenenti norme sul patrimonio regionale, sugli enti o aziende regionali, nonché sui singoli beni patrimoniali, e sui capitali e crediti della Regione, possono indicare la destinazione specifica delle corrispondenti entrate patrimoniali.

La legge di bilancio, o le leggi di variazione del medesimo, possono comunque modificare tale destinazione, in rispondenza alla disciplina dei citati artt. 15, punto 2 e 16, punto 1.

Resta fermo che le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali possono essere destinate unicamente al finanziamento di spese di investimento.

-ART.18 -

Assegnazioni statali previste da leggi con vincolo di destinazione

Le entrate derivanti da assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, per le quali non è contemplata la confluenza nel fondo dell'art.9, ai sensi dell'art.2, lett.c) della legge numero 356/1976, sono destinate al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, a seconda della natura della destinazione alla quale l'assegnazione stessa è vincolata.

-ART.19 -

Assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni

Le entrate da assegnazioni statali in corrispondenza di

R E G I O N E P U G L I A

- 13 -

deleghe di funzioni amministrative e norma dell'art. 118, II comma della Costituzione - fatto salvo quanto discenderà dal completamento del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge 22 luglio 1975, n.382, integrata dalla legge 27 novembre 1976, n.894- sono destinate al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ^{ulteriori} ~~anteriori~~ programmi di sviluppo, in corrispondenza alle finalità della delega stessa.

-ART. 20 -

Finanziamenti regionali aggiuntivi

La Regione ha facoltà di stanziare, ed erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato in ordine alle assegnazioni ex art. 9 della legge n.281/1970, e a quelle previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa, e in corrispondenza di deleghe di funzioni, ferme, in quest'ultimo caso, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

-ART. 21 -

Destinazione del saldo finanziario attivo

L'eventuale saldo finanziario attivo, è destinato al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ^{ulteriori} ~~ulteriori~~ programmi di sviluppo con il limite del riferimento alle spese relative all'esercizio finanziario in ordine al

REGIONE PUGLIA

- 14 -

quale dispone il bilancio annuale che lo riporta, e può finanziare la I^a quota di una spesa pluriennale, mentre le annualità successive trovano la loro copertura nel Bilancio pluriennale.

-ART. 22 -

Contributi ex art. 12 legge n.281/1970

I contributi speciali di cui all'art. 12 della legge numero 281/1970 sono destinati al finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 8.

E' fatta salva ogni altra destinazione indicata dalla legge statale.

Ai detti contributi si applica quanto previsto dall'articolo

10.20.-

./.

REGIONE PUGLIA

- 15 -

TITOLO IV

-ART. 23-

Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

Qualora le leggi regionali disciplinino interventi di spesa a carattere continuativo o ricorrente a norma dell'art. 2, 1° comma della legge 19 maggio 1976, n. 335, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo all'assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.

-ART. 24 -

Leggi che autorizzano spese pluriennali

Salvo il caso previsto dal comma successivo, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità della legge.

REGIONE PUGLIA

- 16 -

-ART. 25 -

Disciplina delle procedure di spesa

Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabilità a porre in essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa stessa, nonché i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale.

Le leggi stabiliscono le modalità per l'eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, uffici od Enti di cui al 1° comma, entro i termini fissati.

Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui è finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento dello stesso organo competente alla concessione ~~allo stesso~~ e il relativo impegno sul bilancio regionale è annullato. La legge stabilisce le modalità per l'eventuale riutilizzo, nello stesso ambito di destinazione delle somme che così si rendono disponibili.

-ART. 26 -

Adeguamento della legislazione regionale vigente

La regione adegua le leggi reg.li di spesa in vigore ai principi del presente titolo, anche attraverso la legge di bilancio, in quanto compatibile.

REGIONE PUGLIA

- 17 -

- TITOLO V -
Bilancio annuale di previsione

-ART.27 -

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Regione coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

-ART.28 -

Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 Agosto dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15 dicembre ai sensi dell'art.70 dello Statuto.

-ART. 29 -

Bilancio annuale di previsione

Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

- 1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

REGIONE PUGLIA

- 18 -

- 2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- 3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Gli stanziamenti di spesa di cui al n.2) del precedente comma sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi e ai progetti della regione, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma dell'articolo 17 della legge 335 del 19 maggio 1976.

Tra le entrate e le spese di cui al n.2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n.3) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio di riferisce.

ART. 30

Stanziamenti di competenza

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 29, nonché delle eventuali procedure preliminari ed istruttorie già svolte a norma del precedente art. 29.

REGIONE PUGLIA

- 19 -

Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al I° comma, entro i limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già sanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

Debbono essere in ogni caso stanziati le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Nel caso di contributi in annualità, sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi, e le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.

-ART. 31 -

Stanziamanti di cassa

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per fare fronte ai pagamenti che, si prevede, la Regione dovrà effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio seguente, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 30, e delle complessive disponibilità di cassa della Regione senza distinzione tra i pagamenti in conto residui e in conto competenza.

./.

REGIONE PUGLIA

- 20 -

-ART. 32 -

Equilibrio del bilancio di competenza

L'equilibrio del bilancio nei termini di competenza è assicurato come segue:

vi fini della determinazione del limite di cui al comma precedente, l'eventuale saldo negativo di cui all'ultimo comma dello art. 3 della legge 335/76 è da considerare come spesa per le funzioni normali, fatta eccezione per la quota del saldo negativo medesimo determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati nell'esercizio precedente.

I mutui e i prestiti possono essere autorizzati esclusivamente per provvedere a spese di investimento, salvo quanto ulteriormente previsto dall'10, 1° comma della legge n.281.

ut

-ART. 33 -

Equilibrio del bilancio di cassa

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

-ART. 34 -

Universalità ed integrità del bilancio

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate.

./.

REGIONE PUGLIA

- 21 -

che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 22 della legge 335/1976..

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della regione, risultanti dal prospetto di cui al *richiamato* articolo 10, secondo comma, lettera b), non può, in ciascun bilancio, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a).

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

REGIONE PUGLIA

22

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'articolo 11, primo comma della legge 335 del 19 maggio 1976.

ART. 35 -

Esercizio provvisorio

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.

La legge può peraltro stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approva-

zione della legge di bilancio.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Nel caso di cui al comma precedente l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

REGIONE PUGLIA

- 23 -

-ART. 36 -

Gestione provvisoria del bilancio

Qualora la legge di approvazione del bilancio e/o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo.

Qualora la legge di approvazione del bilancio e/o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo.

REGIONE PUGLIA

- 24 -

Classificazione delle entrate

Nello stato di previsione, le entrate sono ripartite in Titoli.

Nell'ambito dei rispettivi Titoli, le entrate sono ripartite nelle seguenti Categorie:

Titolo 1 - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1971, n. 281.

Categoria I - Tributi propri della Regione

" II - Quote di tributi dello Stato devolute alle Regioni

Titolo II - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni.

Categoria III - Entrate derivanti da assegnazioni statali connesse ai programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge e successive integrazioni.

Categoria IV - Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate

Categoria V - Entrate derivanti da altri contributi e assegnazioni statali

Titolo III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali.

R E G I O N E . P U G L I A

- 25 -

Categoria VI - Proventi dei servizi pubblici resi dalla Regione

" VII- Proventi del Demanio e del Patrimonio

" VIII- Utili di Enti o aziende regionali

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.

Categoria IX - Alienazioni di beni patrimoniali

" X - Trasferimenti di capitali

" XI- Rimborso di crediti e recuperi vari

Titolo V - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie

Categoria XII- Mutui

" XIII- Obbligazioni

" XIV -Anticipazioni

Titolo VI -Entrate per contabilità speciali.

Categoria XV -Partite di giro

" XVI -Altre contabilità speciali.

REGIONE PUGLIA

- 26 -

Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità elementare di classificazione delle entrate.

Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati i seguenti elementi: numerazione progressiva, ma discontinua; denominazione analitica, riferimento alla categoria, ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.

In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.-

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.-

REGIONE PUGLIA

- 27 -

Specificazione e classificazione delle spese

- ART. 38 -

Nel bilancio di previsione annuale le spese della Regione sono ripartite:

- in titoli, secondo i progetti previsti o comunque secondo le finalità individuate dal programma regionale di sviluppo;
- ovvero ~~progetti~~, secondo sub-progetti, o comunque secondo gli obiettivi specifici o intermedi indicati nel programma regionale di sviluppo;
- in capitoli, secondo l'oggetto.

Nell'ambito di ciascun titolo ~~...~~, le spese possono essere all'occorrenza ulteriormente ripartite in Rubriche, secondo azioni programmatiche elementari.

In apposito titolo devono avere rappresentazione le spese delle contabilità speciali, in corrispondenza al titolo VI dell'entrata.

Nell'ambito delle classificazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, le spese si suddividono in Capitoli. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale della spesa.

Nello stato di previsione della spesa, nell'ordine di successione delle ripartizioni soprari-chiamate, la numerazione dei capitoli è progressiva ~~ed discontinua~~. Per ciascun capitolo debbono essere indicati i seguenti elementi: numero progressivo; denominazione; riferimento alla classificazione economica di 1° grado (titoli) e ~~di~~ ^{Rubriche} secondo grado (~~categoria~~); riferimento alla classificazione funzionale (sezioni funzionali); riferimento al carattere ~~di~~:

- spese per l'adempimento di funzioni normali;
- spese per ~~programmi~~ ^{programmi} di sviluppo;
- spese per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e ammor-

REGIONE PUGLIA

- 28 -

tare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati.

Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:

- a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
- b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
- c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
- d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata, ed altre spese.

In allegato al Bilancio di previsione le spese sono riclassificate in titoli, secondo che si tratti di spese correnti di amministrazione generale, spese correnti operative, spese d'investimento in annualità, spese di investimento in capitale, spese per il rimborso di mutui e prestiti; in Sezioni, secondo la classificazione funzionale, ed in categorie, secondo la classificazione economica, in corrispondenza delle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio. Le ripartizioni sopra richiamate sono riportate in riepiloghi per rubriche di aree di intervento e di progetti.

./.

REGIONE PUGLIA

- 29 -

Il bilancio contiene, inoltre, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Con riferimento alle corrispondenti annotazioni sullo stato di previsione dell'"Entrata", a margine dei capitoli di spese deve essere fatta espressa menzione dei vincoli di destinazione disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.

- ART. 39 -

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

Il quadro generale, riassuntivo del bilancio riportata, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'articolo 118, seconda comma, della Costituzione con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalle legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e dal quarto comma dell' ~~successivo~~ articolo 21; della 335/76.

b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione, e, dall'altro lato, gli

R E G I O N E P U G L I A

- 30 -

stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della regione o con ricorso al credito.

- ART. 40 -

Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione

I bilanci degli Enti, Aziende, Organismi ed Istituti, comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, sono trasmessi alla Giunta Regionale prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione e sono approvati quali allegati del bilancio regionale.

Tali bilanci sono redatti in termini di competenza e di cassa. Per ciascun capitolo di bilancio sono fornite le indicazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge 19 maggio 1976, n. 335. Tra le entrate o le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

Le spese degli Enti, Aziende ed Istituti di cui al I° comma, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

- ART. 41 -

Entrate e spese degli Enti locali per le funzioni delegate e per l'attuazione di progetti della Regione.

In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell'ambito di progetti della Regione.

REGIONE PUGLIA

- 31 -

Al fine di favorire forme di coordinamento e collaborazione nella gestione della spesa pubblica regionale, anche attraverso la predisposizione di strumenti contabili ed amministrativi che forniscano una visione complessiva ed unitaria degli interventi posti in essere nei vari settori ad opera di più Enti pubblici, le spese degli Enti locali relative a progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli Enti locali debbono essere iscritte nei bilanci di questi ultimi in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto capitale nell'ambito della classificazione della entrata e della spesa prevista dalla normativa vigente in materia per gli Enti medesimi.

La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del Bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si riferisce.

Gli eventuali saldi ^{attivi} risultanti al termine di ciascuno esercizio vanno riversati nelle casse regionali.

- ART. 42 -

Fondo di riserva per spese obbligatorie

Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

REGIONE PUGLIA

- 32 -

Con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente.

L'elenco dei capitoli di cui al comma precedenti è allegato al Bilancio.

-ART. 43-

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsione.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.

-ART. 44-

Fondo di riserva per spese impreviste

Nel bilancio di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.

REGIONE PUGLIA.

- 33 -

Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili allo atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

La stessa deliberazione dispone le conseguenti variazioni, eventualmente necessarie ed improrogabili, alla previsione di cassa dei capitoli di spesa come sopra integrati o di nuova iscrizione, prelevando le somme necessarie dal fondo di riserva di cui al precedente art.

Le deliberazioni di cui al 2° comma debbono essere presentate al Consiglio regionale per la convalida entro il termine di 30 giorni dallo loro adozione.

-ART. 45 -

Fondi globali

Nel bilancio di competenza sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

R E G I O N E P U G L I A

- 34 -

I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese.

Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di spese correnti e di spese in conto capitale.

Al bilancio è allegato un elenco dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.

-ART. 45 -

I provvedimenti legislativi che autorizzano nuovi o maggiori spese a carico dell'esercizio in corso ed i corrispondenti prelievi dai fondi globali dispongono altresì le necessarie variazioni al Bilancio di cassa, con la istituzione o l'aumento degli stanziamenti di spesa necessari per far fronte ai pagamenti che si prevede di effettuare nell'esercizio con la eventuale corrispondente riduzione del fondo di riserva di cui all'art. 43 ovvero di altri capitoli di spesa, quando la previsione generale di cassa non consenta di operare riduzioni alla giacenza finale di cassa.

R E G I O N E P U G L I A

- 35 -

-ART. 47 -

Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio
per l'esercizio precedente.

Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spesa.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio e già incluse negli elenchi di cui al 5° comma dell'art.(45) relativi all'esercizio precedente, purchè tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma che precede, lo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà risultare che si tratti di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 4, secondo comma della legge 335/76.

Non è ammessa la utilizzazione, ai fini della copertura di nuove e maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi, dei fondi globali iscritti in bilanci anteriori a quello immediatamente pre

REGIONE PUGLIA

- 36 -

cedente il bilancio nel quale è iscritta la spesa, nè l'utilizzazione allo stesso fine di disponibilità diverse dai fondi globali, pur se relative al bilancio immediatamente precedente.

-ART. 48 -

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al numero 1) del secondo comma e al 4° dell'art. 3 comma della legge 335/76, nonchè alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 4 della stessa legge 335/76.

L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata all'approvazione del Rendiconto generale della Regione.

-ART. 49-

Variazioni di bilancio

La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

./.

REGIONE PUGLIA

- 37 -

Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio ed in corso di approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o in parte mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma del precedente art. 47 autorizzano la Giunta ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.

Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti articoli 42-43-44 ed al successivo art. 53, deve essere disposta con legge regionale.

Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle di cui al 1° comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

-ART. 50 -

Divieto di storni

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 42-43-44-49-2° comma, è vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

. / .

REGIONE PUGLIA

- 38 -

-ART. 51 -

Fondi statali assegnati alle regioni

Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, salvo il caso di assegnazioni per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 335/76.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

La regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al primo comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorchè non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese a norma dell'articolo 17 della legge 335/76, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

REGIONE PUGLIA

- 39. -

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 4, secondo comma della legge 335/76.

-ART. 52 -

Mutui e prestiti

La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.

La legge di bilancio o di variazione allo stesso che autorizza la contrazione di mutui o la emissione di prestiti deve specificare l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e dai tassi di interesse vengono stabiliti dall'apposita legge o dalla legge di bilancio, fermo restando quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 10, legge 16 maggio 1970, n. 281 in materia di prestiti obbligazionari.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Il disavanzo di cui al 1° comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese di

REGIONE PUGLIA

- 40 -

investimento erogabili in capitale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato con vincolo di destinazione, comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'articolo 10, 1° comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell'esercizio.

In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I a norma del precedente articolo 23, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione con le effettive esigenze di cassa della Regione.

L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

./.

R E G I O N E P U G L I A

- 41 -

-ART. 53 -

Anticipazioni di cassa

La Regione può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte e provvede con propria deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

-ART. 54 -

Garanzie prestate dalla Regione

La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

Nel bilancio regionale viene iscritto apposito capitolo di spesa dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per lo assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate, elencate in apposito allegato al bilancio di

REGIONE PUGLIA

- 42 -

previsione.

In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al precedente articolo .

La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione. Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi.

-ART. 55 -

Autonomia contabile del Consiglio regionale

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dall'articolo 38 dello Statuto regionale e dalla legge di dicembre 1973, n.853.

Le norme per l'amministrazione e la contabilità dei fondi assegnati al Consiglio regionale sono fissate da un apposito regolamento interno.

TITOLO VI

DELLE ENTRATE DELLA REGIONE

-ART. 56 -

Compiti degli organi preposti alla realizzazione delle entrate.

I responsabili ^{di settore} ~~del settore~~ finanze nonchè funzionari della Regione o di altri Enti aventi la gestione di entrate regionali, cura

REGIONE PUGLIA

- 43 -

no nei limiti dello loro rispettive ed autonome attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

Le entrate dello Stato dovute alla Regione sono a questa versate secondo le modalità stabilite dalle leggi dello Stato.

-ART. 57 -

L'accertamento delle entrate

La ragioneria della Regione procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.

Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato l'accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.

Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto

REGIONE PUGLIA

- 44 -

di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.

Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o la effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.

In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

-ART. 58 -

Riscossione delle entrate

La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi di incasso a firma del coordinatore del Settore di Ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce.

Per il versamento delle entrate in Tesoreria si applicano le disposizioni contenute nella legge istitutiva del Servizio di Tesoreria regionale e nella Convenzione per l'affidamento del Servizio medesimo.

-ART. 59 -

Ricognizione dei residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

L'accertamento definitivo delle somme conservate ai residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale

REGIONE PUGLIA

- 45 -

con atto motivato predisposto dalla Ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:

- A) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
- B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
- C) crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti di cui alle lettere A e B continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti; i crediti di cui alla lettera C si eliminano dalle scritture degli uffici.

- TITOLO VII -

DELLA GESTIONE DELLE SPESE DELLA REGIONE

- ART. 60 -

Stadi della spesa

Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall'amministrazione regionale.

Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:

- a) impegno;
- b) liquidazione;
- c) ordinazione e pagamento.

REGIONE PUGLIA

46

ART. 61--

Impegni di spesa

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più anni, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 62 ma i pagamenti devono essere contenuti entro lo ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 2, terzo comma della legge 335/76, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscriverne a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, sostituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

REGIONE PUGLIA.

- 47 -

Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la Ragioneria regionale provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità di fondi sul capitolo, aggiungendovi l'eventuale differenza residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale dei pagamenti effettuati sul medesimo.

Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, la Ragioneria provvede all'accertamento della eventuale economia sull'impegno medesimo.

-ART. 62 -

Assunzione di impegni sugli esercizi futuri

Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al 3° comma del precedente articolo 61, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al primo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislazione.

Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

-ART. 63 -

Organi preposti all'assunzione degli impegni di spesa

La Giunta delibera sugli impegni di spesa, salvo che le singole leggi regionali attribuiscono tale competenza al Consiglio regionale.

Qualora si tratti di spese la cui gestione non sia disciplinata da leggi specifiche, la competenza della Giunta regionale è limitata

REGIONE PUGLIA

- 48 -

ta agli impegni fino all'importo di Lire 500.000.000=, considerato con riferimento all'intera durata dei medesimi. Oltre tale limite la Giunta informa preventivamente il Consiglio regionale.

La Giunta provvede a deliberare i contratti della Regione.

Le competenze di cui al 1° e 2° comma attribuite alla Giunta regionale possono essere da quest'ultima delegate al Presidente od ai singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate.

Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

-ART. 64 -

Registrazione degli impegni di spesa

Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione, alla Ragioneria della Regione la quale, verificata la legalità della spesa, esclusa comunque ogni valutazione di merito, accertata la completezza e regolarità della documentazione, la esatta imputazione della spesa al Bilancio, nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno e ne dà atto in un apposito documento da allegare ad ogni singolo provvedimento.

La segreteria dei competenti organi regionali comunica al Settore Ragioneria dopo l'adozione formale dei singoli provvedimenti, il numero e la data dei provvedimenti stessi per la relativa annotazione contabile.

REGIONE PUGLIA

- 49 -

Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza a gli impegni assunti deve essere comunicato alla Ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.

-ART. 65 -

Liquidazione delle spese

La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è di sposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.

Alla liquidazione delle spese provvede la Giunta regionale salvo quando si tratti di spese fisse, nel qual caso la stessa è di sposta d'ufficio dal Presidente o dall'Assessore delegato dallo stesso.

-ART. 66-

Richiesta di emissione del titolo di pagamento

Il Presidente della Giunta regionale od i singoli membri della Giunta stessa per le materie di competenza, possono richiedere alla Ragioneria regionale la emissione del titolo di pagamento.

Le richieste di emissione del titolo di pagamento vistate dal funzionario responsabile del settore, sono trasmesse alla Ragioneria della Regione, con la relativa documentazione giustificativa della spesa, ove occorre.

REGIONE PUGLIA

- 50 -

-ART. 57-

Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi e di ordini di accredito tratti sulla tesoreria regionale.

I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta delegato dal Presidente, e vistati dal Coordinatore del Settore Ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.

I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spesa ricorrenti, rivenienti da Contratti sono emessi d'ufficio dalla Ragioneria regionale col solo visto del Coordinatore del Settore di Ragioneria o di chi lo sostituisce.

Nei casi e con le modalità previste da successivi articoli, è altresì, consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati, a favore dei quali vengono disposte aperture di credito.

Non può farsi luogo a pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia, ed ai sensi dei commi seguenti.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dalla Ragioneria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia cor

REGIONE PUGLIA

- 51 -

rettamente riferita al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Per i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.49 della legge 10 febbraio 1953, n.62, chi ordina l'emissione del titolo stesso ha l'obbligo di dichiarare nell'ordine di emissione gli estremi di trasmissione dell'atto alla Commissione di controllo.

I funzionari della ragioneria, addetti al riscontro ed all'emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma, non possono dare corso all'emissione del titolo stesso qualora risulti che non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n.62.

I medesimi funzionari non possono, altresì, dare corso all'emissione dei titoli di spesa, disposti in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, successivamente al decorso dei termini di cui al terzo comma del citato articolo 49 ove non siano dichiarati sull'atto gli estremi di approvazione da parte della Commissione di Controllo, ovvero che la Commissione stessa non ha adottato alcuna decisione entro i suddetti termini.

Gli amministratori ed i funzionari della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti, della osservanza delle disposizioni del presente articolo. Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle somme pagate in relazione alle deliberazioni di urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organi di controllo.

Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa ed a un solo capitolo di competenza o residui.

./.

REGIONE PUGLIA

- 52 -

Estinzione dei titoli di pagamento

Il Tesoriere della Regione estingue i mandati, provvede alla loro restituzione alla Ragioneria in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'attuazione della legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e della Convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

- Art. 69 -

Modalità di effettuazione dei pagamenti

Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 2 del 25 gennaio 1977 deve essere fatto esclusivamente dal Tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente art. 67.

Anche nel caso di servizi gestiti in economia, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.

REGIONE PUGLIA

- 53 -

-ART. 70 -

Regolarizzazione d'ufficio degli
atti sottoposti a regolarizzazione

Qualora la Ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica, ~~si avvale degli uffici~~ e ~~MA~~ provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.

In ogni altro caso essa indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

-ART. 71 -

Titoli di spesa ineseguibili

Il coordinatore del settore di Ragioneria, qualora non ritenga in relazione ai riscontri di cui agli articoli 64 e 67, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, quando non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente art. , ne riferisce con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti, al Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione all'Assessore competente per materia.

Se il Presidente intende dar corso al provvedimento darà in proposito ordine scritto al Coordinatore del Settore stesso, che è tenuto ad eseguirlo.

L'ordine scritto di cui al precedente comma non può essere eseguito quando si riferisce all'impegno od al pagamento di una spesa che eccede la somma stanziata nel relativo capitolo del Bilancio ri-

REGIONE PUGLIA

- 54 -

spettivamente di competenza o di cassa, ovvero di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente.

-ART. 72 -

Residui passivi

Le somme impegnate a non pagate entro il termine dell'esercizio possono essere conservate a residuo passivo solo per l'esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato, quando si tratti di spese correnti - escluse quelle per opere di manutenzione - e di spese per il rimborso di prestiti.

I residui passivi concernenti le spese correnti per opere di manutenzione, le spese d'investimento e le contabilità speciali, possono essere conservate nel conto dei residui passivi per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art.17 della legge 335/76, entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui passivi ai sensi del 3° comma dell'art.20 della legge 19 maggio '76, n.35, le quali siano state richiamate dai creditori in sede di presentazione del bilancio di previsione annuale può iscriversi un apposito capitolo di spesa da collocare fra le spese obbligatorie, costituiscono altresì residui passivi le somme attribuite alla Regione dallo Stato con vincolo di destinazione e con formalmente impegnate.

REGIONE PUGLIA

- 55 -

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento, esclusivamente agli effetti del loro impegno.

La conservazione dei residui passivi di cui al precedente 5° comma è consentita per il solo anno successivo a quello di iscrizione nel bilancio di competenza. L'eliminazione di tali fondi dal conto dei residui ^{può essere} / subordinata alla correlativa reinscrizione dei fondi stessi alla competenza del nuovo esercizio finanziario, per la medesima finalità ed in aumento dello stanziamento eventualmente già iscritto.

-ART. 73 -

Ricognizione dei residui passivi

Il riaccertamento dei residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.

Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto predisposto dalla Ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

1) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dello esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;

2) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'esercizio successivo;

3) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad

REGIONE PUGLIA

- 56 -

atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'esercizio successivo.

Le somme di cui ai punti 1) e 2) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui al punto 3) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.

Le somme così eliminate potranno essere reiscritte sulla competenza del bilancio dell'esercizio successivo in appositi capitoli in occasione dell'assestamento del Bilancio in cui all'art. 14 della legge 19 maggio 1976, N. 335.

- TITOLO VIII - DEI CONTROLLI

- ART. 74 -

Controllo di gestione

La Giunta regionale dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei progetti o programmi, nonché di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuati dalle strutture amministrative regionali.

- ART. 75 -

Funzione di controllo della Commissione consiliare del bilancio ed affari generali

La Commissione consiliare del bilancio ed affari generali effettua i controlli previsti dallo Statuto regionale e dal Regolamento del Consiglio regionale.

REGIONE PUGLIA

- 57 -

-ART. 76-

Controllo della spesa delegata agli Enti locali

Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile.

Gli Enti delegati, oltre alla certificazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.

Le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli enti, separatamente da quelle di loro competenza e secondo le direttive fissate dalla Regione.

In ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nella materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

REGIONE PUGLIA

-58-

-ART. 77-

Controlli sulla gestione della Tesoreria

La vigilanza sul Servizio di Tesoreria è esercitata dall'Assessore alla Ragioneria.

La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascun anno il Conto del Tesoriere reso ai termini di legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte della Ragioneria regionale.

Il Regolamento e la Convenzione di Tesoreria dettano norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi alla attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il Tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

TITOLO ~~VIII~~ IX

DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE E DI CHI MANEGGIA IL DENARO

-ART. 78-

Responsabilità degli Amministratori

Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido quando:

- a) contraggono impegni si spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

R E G I O N E P U G L I A

- 59 -

b) no n abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive.

-ART. 79-

Responsabilità del Ragioniere

Il Coordinatore del Settore Ragioneria risponde in proprio quando:

- 1) violi le disposizioni degli articoli 64 - 67 e 71 delle "Spese";
- 2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

Il Coordinatore del Settore Ragioneria è responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.

Ad esso spetta di assicurare, per mezzo del personale e degli uffici che da lui dipendono, l'efficace esercizio del riscotro contabile su tutta l'amministrazione regionale.

Quando rilevi irregolarità di qualsiasi specie fa gli opportuni richiami e provoca, ove necessario, i provvedimenti di competenza.

REGIONE PUGLIA

- 60 -

-ART. 80 -

Responsabilità dei dipendenti della Regione

I dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili per le violazioni di cui gli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.

Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

REGIONE PUGLIA

- 61 -

-ART. 81 -

Responsabilità del Tesoriere.

La responsabilità del Tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Tesoreria e nella Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria regionale.

Ai fini del discarico della propria responsabilità il Tesoriere regionale, oltre quanto previsto dalla legge sul servizio di Tesoreria e della relativa convenzione, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla Giunta regionale. Il predetto conto deve altresì dimostrare:

- a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente, e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
- b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;
- c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.

-ART. 82 -

Responsabilità del maneggio di denaro

Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione, ne risponde a norma degli articoli 30 e 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

-ART. 83 -

Responsabilità per danni

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, per danni derivati all'Ente da violazioni di obblighi

REGIONE PUGLIA

- 62 -

di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente articolo 80 salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

-ART. 84 -

Competenza della Corte dei conti

Gli amministratori ed i dipendenti della regione, per la responsabilità di cui agli artt. 18 e 30, della legge 335/1976, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

-ART. 85 -

Denuncia di responsabilità

Gli amministratori ed i capi degli uffici della regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi degli artt. 18 e 30 della 335/76, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsa

REGIONE PUGLIA

- 63 -

bilità per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministrazione la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

- TITOLO IX -

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

-ART. 86 -

Rendiconto generale della Regione

I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel Rendiconto generale della Regione.

Il Rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 novembre dello stesso anno.

Al Rendiconto generale è allegata una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione con l'indicazione dei costi e dei risultati economici e finanziari, in riferimento ai singoli obiettivi rappresentati nel Bilancio di previsione.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

REGIONE PUGLIA

- 64 -

- 1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dello esercizio cui il conto si riferisce;
- 2) le previsioni finali di competenza;
- 3) le previsioni finali di cassa;
- 3-bis) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
- 4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
- 5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
- 6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
- 7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
- 8) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
- 9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
- 10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
- 11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
- 12) l'ammontare dei residui attivi formati nel corso dell'esercizio;
- 13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

. / .

REGIONE PUGLIA

-65 -

- 1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- 2) le previsioni finali di competenza;
- 3) le previsioni finali di cassa;
- 4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
- 5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
- 6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
- 7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
- 8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
- 9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
- 10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dello esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
- 11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
- 12) l'ammontare dei residui passivi formati nel corso dell'esercizio;
- 13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

-ART. 87 -

Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

REGIONE PUGLIA

- 66 -

- a) le attività e le passività finanziarie;
- b) i beni mobili e immobili;
- c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

-ART. 88 -

Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati

I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli

In allegato al conto consuntivo della regione è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al primo comma, nonché delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla regione.

Al rendiconto generale della regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la regione abbia partecipazione finanziaria.

REGIONE PUGLIA

- DEI FUNZIONARI DELEGATI -

REGIONE PUGLIA

- 67 -

- TITOLO XI

Disposizioni generali

- Art. 89 -

Il I, II e III° comma della legge regionale 28/8/1972, n. 7 concernente le norme per l'esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni sono sostituiti dalla normativa della presente legge.

- Art. 90 -

Gli interventi di spesa effettuati dalla Regione a norma dell'art. 56 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni per il tramite di funzionari delegati, sono disciplinati dalla presente legge.

I predetti funzionari per la esecuzione delle spese autorizzate osserveranno le norme della presente legge, della legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento e della legge 19/5/1976, n. 335.

- TITOLO XII -

Interventi da effettuarsi con aperture di credito

-ART. 91-

Aperture di credito

All'atto dell'approvazione dei singoli interventi di spesa di cui all'articolo precedente, ad esclusione di quelli regolati dal successivo articolo 101 e segg., la Giunta Regionale può disporre, per la esecuzione dei pagamenti, aperture di credito presso la Tesoreria Regionale.

Le aperture vengono effettuate con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore all'uopo delegato, a favore dei funzionari regionali responsabili degli uffici o servizi indicati dalla Giunta Regionale con gli atti di cui al primo comma.

L'apertura di credito diviene operativa nei limiti delle singole autorizzazioni all'utilizzo di cui al successivo art. 4.

Nel decreto di cui al 2° comma del presente articolo deve rilevarsi:

1. il numero e l'ammontare dell'apertura di credito;
2. il numero e l'ammontare delle aperture di credito già disposte a favore del funzionario delegato;

segue ART.91

3. l'oggetto dell'intervento al quale i fondi accreditati devono essere destinati;
4. l'esercizio finanziario ed il capitolo di bilancio, oggetto di imputazione dell'intervento ed il relativo numero di impegno;
5. l'indicazione se trattasi di competenza o di residui e, per questi ultimi, l'anno di provenienza;
6. gli estremi degli atti amministrativi con i quali è stata disposta l'apertura di credito;
7. la piazza sulla quale l'apertura stessa deve essere effettuata.-

-ART.92-

Lettere di credito

La Ragioneria Centrale, sulla scorta delle richieste dei funzionari delegati formulate in relazione al fabbisogno effettivo di pagamenti da disporre nel trimestre, autorizza l'utilizzo dell'apertura di credito nel limite di detto fabbisogno, che può essere integrato anche nel corso del trimestre per sopravvenute maggiori necessità, mediante il rilascio di apposita "lettera di credito".

Ai fini del conto di cassa della Tesoreria Regionale, le autorizzazioni di utilizzo emesse ai sensi del comma precedente costituiscono impegno di cassa e pertanto andranno iscritte nel "conto di diritto" della Tesoreria, quali carte contabili da regolarizzare con mandati di pagamento.

La lettera di credito è inviata dalla Ragioneria Centrale al funzionario delegato e, in copia, alla Tesoreria regionale nonché alla dipendenza della stessa sulla quale il funzionario delegato è autorizzato ad operare.

La Tesoreria regionale nei cinque giorni successivi al ricevimento della lettera di cui ai commi precedenti, espletta le necessarie procedure per l'effett-

segue ART. 93

tuazione dell'apertura di credito sulla piazza indicata ~~dalla Regione~~. La dipendenza della Tesoreria operante sulla piazza medesima dà conferma alla Ragioneria Centrale ed al funzionario delegato dell'avvenuta registrazione dell'autorizzazione all'utilizzo. In tale sede la dipendenza stessa dovrà indicare tutti i dati necessari per l'individuazione del conto e del sottoconto, riferito quest'ultimo ad ogni singola apertura di credito, sulla quale dovranno emettersi, per ciascun intervento, i relativi ordini di pagamento.

Nessun pagamento può essere effettuato prima della conferma di cui al comma precedente e, per ciascun intervento, oltre i limiti di utilizzazione autorizzati indicati nella lettera di credito.

All'atto dell'accensione di ogni apertura di credito e in caso di eventuale ~~sub~~ sostituzione delle persone all'opo autorizzate, la Ragioneria Centrale dovrà comunicare alla Tesoreria regionale le generalità delle persone preposte alla firma degli ordinativi di pagamento ai sensi del 5° comma del successivo articolo 94-

-ART. 93 -

Ordinativi di pagamento

I pagamenti sono effettuati mediante ordinativi, da emettersi in quattro copie confermi agli allegati modelli "A1", "A2", "A3" e "A4" della presente legge, tratti dai funzionari delegati sui singoli conti accesi, a norma del 4° comma dell'articolo precedente, sul Tesoriere.

Qualora al pagamento siano interessati più beneficiari i modelli "A" vengono integrati con gli intercalari di cui agli allegati modelli "B1", "B2", "B3" e "B4" della presente legge.

Ogni ordinativo di pagamento non può interessare più di una apertura di credito.

Dopo il 31 dicembre non possono essere ordinati pagamenti con imputazione al trascorso esercizio.

Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e vistati per il riscontro contabile dall'impiegato responsabile addetto ai servizi contabili, o da altro impiegato all'uopo designato dal funzionario delegato.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti.-

-ART.94-

Estinzione degli ordinativi-Modalità

Gli ordinativi di pagamento sono estinti mediante apposizione di regolare quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi.

I pagamenti ordinati a favore di procuratori, rappresentanti, curatori, tutori ed eredi sono disposti dal funzionario delegato sulla scorta di regolari atti comprovanti lo "status" di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore.

I funzionari delegati previa richiesta dei beneficiari possono disporre che gli ordinativi siano estinti mediante versamento su conti correnti postali agli stessi intestati.

Per i pagamenti di cui al comma precedente costituisce quietanza liberatoria la ricevuta postale del versamento.

A richiesta dei beneficiari, gli ordinativi di importo non superiore a lire 50.000= possono essere commutati in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili da inviarsi ai beneficiari stessi in plico raccomandato. Le eventuali spese postali per l'invio dei citati assegni sono ad esclusivo carico dei beneficiari degli ordinativi.

segue ART.94

Gli ordinativi di pagamento emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 11 e 12 del Codice Civile nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e tutela governativa - sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accredito in conto corrente postale. L'accredito al conto corrente postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della dipendenza dell'Istituto Tesoriere autorizzato ad effettuare il pagamento.

La Tesoreria regionale è responsabile della regolarità delle quietanze degli ordinativi estinti anche per il tramite di sue dipendenze all'uopo autorizzate.

All'atto del pagamento su tutte le copie degli ordinativi deve essere apposto il timbro "Pagato" e la data in cui il pagamento stesso è avvenuto.-

-ART.95 -

Estinzione degli ordinativi - Procedure

I funzionari delegati trasmettono i modelli A1, A2 e A3 e gli eventuali modelli (B1, B2 e B3) alla dipendenza della Tesoreria presso la quale è stata effettuata l'apertura di credito. Il modello A4 e l'eventuale allegato (modello B4) deve essere trattenuto dall'ufficio emittente ed inserito in ordine numerico in apposito raccoglitore.

La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello A3 con gli eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i modelli A1 e A2 con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario delegato ed alla Tesoreria regionale.-

-ART. 6-

Regolarizzazione contabile dei pagamenti

Trimestralmente, la Tesoreria regionale, sulla scorta dei pagamenti effettuati dalle singole dipendenze, richiede alla Regione la regolarizzazione contabile dei pagamenti stessi.

Alla richiesta analitica, da trasmettere alla Ragioneria Centrale, la Tesoreria deve allegare le copie degli ordinativi esistenti (Mod. A2 ed eventuali allegati mod. B2) dalle singole dipendenze, durante il trimestre precedente.

La richiesta concernente la regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati nell'ultimo trimestre solare deve essere trasmessa non oltre il 25 gennaio dell'anno successivo.

La Ragioneria Centrale accertata la regolarità della richiesta provvede all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore della Tesoreria regionale, imputando gli importi relativi ai singoli capitoli sui quali erano stati registrati gli impegni originari.

Ai mandati di pagamento di cui al comma precedente sarà attribuita, "pro quota" la valuta corrispondente alla data dell'effettiva estinzione degli ordinativi che con i mandati stessi vengono regolarizzati.

segue ART. 96

In corrispondenza ai mandati emessi, nel "conto di diritto" del Tesoriere, degli importi inseriti ai sensi del 2° comma del precedente art. 92 verrà operata una rilevazione di pari importo.-